

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUSTINELLI, ARGAN, TORNATI,  
CALLARI GALLI, SPOSETTI, SCIVOLETTO e NOCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1991

Interventi diretti alla conservazione, alla tutela e al restauro  
di beni interessanti la storia della cultura industriale

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la materia della tutela delle cose d'interesse artistico e storico è disciplinata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, la quale delimita in modo tassativo il suo campo di applicazione alle cose indicate dall'articolo 1.

Orbene nella detta elencazione non risultano ricompresi i beni interessanti la storia della cultura industriale (cosiddetti beni di archeologia industriale), in quanto, trattandosi di legge promulgata oltre cinquanta anni fa, la tematica era del tutto sconosciuta, nè esisteva al riguardo una tale sensibilità da consentirne la proiezione e la previsione in un futuro più o meno remoto.

Va in proposito detto che, anche per effetto delle dismissioni di strutture indu-

striali di notevole interesse storico e architettonico, dovute alla realizzazione in loro vece, in altri siti, di nuovi complessi più idonei e più funzionali alle attività della moderna produzione, da alcuni anni, da parte di studiosi, nell'ambito delle ricerche in merito alle politiche d'intervento sui beni culturali, si è manifestato un notevole interesse circa la conservazione, la tutela, il restauro e il riuso dei complessi archeologico-industriali.

Si è trattato sostanzialmente di un approccio che ha visto affiancati, fra gli altri, studiosi con formazioni culturali e interessi di lavoro molto diversificati, dagli storici dell'arte, agli archeologi classici fino agli storici dell'industria.

Il presente disegno di legge, allo scopo di creare un sistema di salvaguardia dei beni interessanti la storia della cultura industriale del nostro paese, si propone i seguenti obiettivi principali:

1) destinare risorse adeguate alla realizzazione di interventi volti alla conservazione, alla tutela, al restauro ed al riuso dei beni mobili e immobili, dei modelli, dei progetti e dei documenti interessanti la storia della cultura industriale;

2) estendere il sistema vincolistico e di tutela delle cose di interesse artistico e storico, previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche ai beni interessanti la storia della cultura industriale;

3) ampliare il campo di applicazione della legge 2 agosto 1982, n. 512, con la quale si dettano nuove norme sul regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, anche ai beni interessanti la storia della cultura industriale, consentendo a tal fine atti di liberalità da parte di privati per una migliore conservazione e valorizzazione di detto patrimonio.

L'allegato disegno di legge, che si raccomanda all'attenzione degli onorevoli senatori, si compone di tredici articoli:

l'articolo 1 si riferisce alle finalità della legge; , l'articolo 2 e l'articolo 3 riguardano

l'individuazione degli interventi e delle iniziative;

l'articolo 4 attiene all'estensione delle norme di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche ai beni e alle cose interessanti la storia della cultura industriale;

l'articolo 5 stabilisce la procedura per l'individuazione dei beni e delle cose da ammettere ai benefici di legge e da assoggettare alla tutela di cui alle disposizioni sopracitate;

l'articolo 6 detta norme sulla redazione ed approvazione del piano pluriennale;

l'articolo 7 prevede l'istituzione di sezioni speciali per la materia, nell'ambito delle Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

Gli articoli dall'8 al 13 costituiscono un necessario corollario delle norme che precedono e riguardano:

l'articolo 8: l'applicabilità della legge;

l'articolo 9: l'indennità di espropriazione;

l'articolo 10: la non cumulabilità dei contributi;

l'articolo 11: la relazione annuale;

l'articolo 12: la norma fiscale;

l'articolo 13: la norma finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative su beni interessanti la storia della cultura industriale previsti dagli articoli 2 e 3, di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi per gli anni 1992-1999, in ragione di lire 5 miliardi per il 1992, 15 miliardi per il 1993 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1999.

2. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono dichiarati di preminente interesse nazionale e sono individuati nel programma pluriennale di cui all'articolo 6, che garantisce continuità di attuazione degli interventi medesimi.

## Art. 2.

*(Interventi)*

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono destinati:

a) alla conservazione, alla tutela ed al restauro di beni mobili e immobili, di modelli, di progetti e di documenti interessanti la storia della cultura industriale;

b) alla manutenzione ed all'esecuzione di interventi destinati al riuso di beni immobili interessanti la storia della cultura industriale, ai fini della loro utilizzazione quali strutture di deposito ed espositive dei beni mobili, dei progetti e dei documenti di cui alla lettera a) o per altre finalità di pubblico interesse;

c) alla costruzione di attrezzature espositive da collocare nelle strutture di cui alla lettera b);

d) all'esecuzione di opere accessorie e infrastrutture funzionali alla conoscenza da parte del pubblico del patrimonio interessante la storia della cultura industriale, anche mediante l'istituzione di percorsi museali;

e) allo svolgimento delle attività di gestione e sorveglianza dei beni di cui alla lettera a), che possono essere effettuate anche dai comuni territorialmente competenti mediante la stipula di apposite convenzioni;

f) alle spese necessarie per l'acquisto o l'espropriazione dei beni indicati alla lettera a).

### Art. 3.

*(Iniziative e prestazioni specialistiche)*

1. Con il finanziamento di cui all'articolo 1 sono inoltre consentite:

a) le prestazioni di carattere scientifico e specialistico da effettuarsi da parte di istituti universitari, da associazioni e enti qualificati, nonchè da singoli studiosi e specialisti;

b) le prestazioni professionali necessarie per la progettazione e la direzione dei lavori di intervento su beni immobili e per la definizione di procedimenti espropriativi;

c) le iniziative divulgative e didattiche da realizzarsi in collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni scolastiche;

d) l'edizione di pubblicazioni e di altri supporti divulgativi diretti alla migliore conoscenza dei beni di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

e) la concessione di contributi a privati per l'esecuzione di interventi diretti alla conservazione, alla tutela ed al restauro dei beni immobili interessanti la storia della cultura industriale. L'entità dei contributi e le modalità di concessione sono stabiliti dal Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto.

### Art. 4.

*(Estensione della tutela di cui alla legge  
1° giugno 1939, n. 1089)*

1. I beni e le cose interessanti la storia della cultura industriale, indicati alla lettera a) dell'articolo 2 sono soggetti alla tutela

ed ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Individuazione dei beni ammessi  
ai benefici di legge)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, sulla base del parere di una commissione di esperti indicati al comma 2, individua gli elementi caratteristici dei beni e delle cose da assoggettare alla tutela ed ai vincoli di cui all'articolo 4.

2. La commissione indicata al comma 1 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed è formata da cinque esperti in materia di beni interessanti la storia della cultura industriale.

3. Il presidente della commissione è scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. La commissione si avvale di una segreteria costituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 6.

*(Piano pluriennale degli interventi)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla redazione del piano pluriennale degli interventi e delle iniziative previsti dagli articoli 2 e 3, sulla base del finanziamento autorizzato dalla presente legge.

2. Il piano pluriennale è sottoposto al parere delle regioni interessate, da esprimersi nei sessanta giorni successivi al ricevimento. Nel caso di mancata risposta il parere si intende espresso in senso favorevole.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'approvazione del piano pluriennale con proprio decreto.

4. L'attuazione del piano pluriennale viene effettuata sulla base di programmi annuali di intervento.

#### Art. 7.

*(Istituzione di sezioni speciali delle Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge ed ai fini dell'esercizio delle funzioni di tutela di cui all'articolo 4, sono istituite, nelle regioni maggiormente interessate dalla presenza di beni concernenti la storia della cultura industriale, anche in forma decentrata, sezioni speciali delle Soprintendenze per i beni culturali, architettonici, artistici e storici.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali istituisce le sezioni di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

*(Applicabilità della legge)*

.1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione degli stessi.

#### Art. 9.

*(Indennità di espropriazione)*

1. Le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza e quelle definitive dei beni da espropriare, nonché la determinazione delle relative indennità sono esercitate dalle regioni territorialmente competenti e le relative spese sono imputate a carico del finanziamento previsto dalla presente legge.

## Art. 10.

*(Non cumulabilità dei contributi)*

1. I contributi previsti dalla presente legge, per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 2 su beni immobili di proprietà privata, non sono cumulabili con altre provvidenze o contributi previsti da altre leggi o provvedimenti.

## Art. 11.

*(Relazione annuale)*

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero per i beni culturali e ambientali trasmette al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in materia di beni interessanti la storia della cultura industriale, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge effettuati nell'anno precedente.

## Art. 12.

*(Norma fiscale)*

1. Ai beni interessanti la storia della cultura industriale, individuati ai sensi dell'articolo 5, si applica il regime fiscale di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512.

2. Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi sui beni immobili indicati all'articolo 2 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 4 per cento.

## Art. 13.

*(Norma finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 40 miliardi nel triennio 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi per il 1992, 15 miliardi per il 1993 e 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.